

Il privilegio di cittadinanza veneziana nelle sue varie forme

da REINHOLD C. MUELLER, *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*, Roma: Viella, 2010 (Deputazione di Storia patria per le Venezie. Studi, 1)

Quanto al titolo:

A. de iure:

1. **originarius**: nato a Venezia da genitori cittadini, sia per nascita che *veneti facti privilegio*; la qualità di *originarius* del padre può essere provata anche per *publica vox*; nei patti di dedizione con le città del Dominio di Terraferma si concede *de iure* la sola cittadinanza *de intus*
2. **Venetus factus privilegio**: il *forinsecus* (straniero) naturalizzato per concessione previa *proba* presso i Provveditori di Comun di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento; sulla relazione dei PdC delibera il Senato

B. de gratia: se uno o più dei requisiti fanno difetto, ma il supplicante ha prestato giuramento di *fidelitas et devotio*, può farsi luogo a un provvedimento discrezionale emanato dalla Signoria su proposta di un membro del Maggior Consiglio che si fa garante per il supplicante, relazione favorevole della Quarantia e decreto del MC

nota: i privilegi pervenutici, concessi nella seconda metà del Duecento, sono quasi tutti *de gratia* e non menzionano la residenza decennale: forse per la “caccia alle teste” tra i giuristi di Terraferma per organizzare la Cancelleria

C. ad honorem: cioè senza effettivo esercizio delle prerogative di *status*; la procedura è la stessa che per il privilegio *de gratia*

Quanto allo status:

I. de intus: sconti sui dazi interni, capacità di agire in ambito societario, immobiliare e finanziario alla pari dei veneziani (costituire società, acquistare fondi e immobili, investire nel prestito pubblico), riserve di giurisdizione (il cittadino non può essere citato dal *forinsecus* presso la Curia del Forestier)

II. de extra o de foris: protezione internazionale per mercanti e viaggiatori, accesso alle *mude* veneziane (navi di Stato appaltate a privati), capacità di agire quali armatori, agevolazioni doganali e fiscali all'estero secondo il tenore dei patti con Stati esteri, riserve di giurisdizione veneziana (a norma dei patti internazionali) e di giurisdizione a Venezia per reati commessi contro un veneziano da un veneziano (a norma della *Promissio maleficiorum* di Jacopo Tiepolo del 1242) o anche da un *forinsecus* (a norma della *Promissio maleficiorum* di Andrea Dandolo del 1343-- ma restava il problema di ottenere l'extradizione!)

III. de intus et extra: con entrambi i privilegi

Quanto ai requisiti per la concessione del privilegio:

residenza: in città per un numero di anni variabile a seconda dell'epoca e dello *status* di cui si richiede l'acquisizione, provata di regola per testimoni

1205, decreto del MC: il patriarca veneziano di Costantinopoli non può nominare canonici se non preti veneziani = residenti a Venezia da almeno 10 anni

1258, decreto del MC a carattere di provvedimento: si implica che si richiedono dieci anni di residenza

1305, decreto del MC: cittadinanza *de intus* con 15 anni di residenza, *de foris* con 25

1323, decreto del MC (primo uso delle denominazioni *de intus* e *de foris*): i figli di padre immigrato non naturalizzati diventano cittadini *de intus* a 12 anni, *de foris* a 18; si deduce che i figli di padri *veneti facti privilegio* godono dalla nascita della piena cittadinanza *originaria* al pari dei figli di padri nati a Venezia

1348, decreto del MC (rinnovato nel 1358): per ripopolare rapidamente la città dopo la peste, si istituisce una "finestra" di due soli anni in cui la cittadinanza *de intus* si acquisisce senza previa residenza, con immatricolazione automatica delle Arti; per quella *de foris* bastano 10 anni compiuti di residenza

1361, decreto del Senato: abrogazione del rinnovo e imposizione ai cittadini *facti privilegio* secondo la disciplina eccezionale del 1348 di presentarsi a Venezia entro tre mesi per chiederne la conferma provando il pagamento di *onera* e *factiones* e ottenere una *cedula* (= documento di identità)

1365, decreto del Senato: nelle transazioni sul mercato di Rialto, una delle parti deve avere la cittadinanza, così dar interporre un cittadino nelle transazioni tra due forestieri e incrementare così l'imposizione indiretta della messetaria (= mediazione) sugli scambi

1382, decreto del MC: si novella il decreto del 1305 abbassando la residenza a 8 anni per il privilegio *de intus* e a 15 per quello *de foris*; effetti immediati per i *forinseci* che sono rimasti a Venezia durante la guerra di Chioggia e provano ai PdC di aver contribuito alle spese militari

successive novelle:

1391, subito *de intus*, 5 anni *de foris*

1403, aumentato il *quorum* per le deliberazioni *de gratia*

1407, subito *de intus* a chi sposa una veneziana

inizio XV secolo: per prassi, lo *status* fa titolo nelle assegnazioni di cariche nel *ministero*

1461, decreto del Consiglio dei Dieci: non può iscriversi alle Arti chi non sia cittadino *de intus*, o nato a Venezia anche se da *forinsecus*, o sposato con una cittadina veneziana

età moderna: in via di prassi, la residenza nei Domini vale come quella nella capitale a concorrenza della durata della residenza richiesta per la concessione dei privilegi

1569, decreto del Senato: soltanto i cittadini originari con tre generazioni di cittadinanza e di astensione dalle arti meccaniche possono accedere alle cariche del *ministero* alto e medio.

onera et factiones: pagamento regolare delle imposte dirette (*onera*) e delle contribuzioni ai prestiti forzosi (*factiones*), provato tramite registri pubblici e ricevute